



C o m u n e d i O l i v a d i

Provincia di Catanzaro

Via Roma, 2 - 0967633077 - Fax 0967955942

P.I. Comune 00362830796 C.F. 85000330796

www.comune.olivadi.cz.it

pec: comune.olivadi@asmepec.it



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Data 01.07.2024 Atto n. 60

Oggetto: Aggiornamento catasto incendi delle aree percorse dal fuoco- art. 10 comma 2 della legge 353/2000 – adozione degli elenchi delle aree percorse dal fuoco anno 2023 – periodo osservazioni.

L'anno 2024, il giorno 01 del mese di luglio nella sede comunale, alle ore 09:00 con l'assistenza del segretario comunale Dr. Mario Guarnaccia Mario, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge e così composta:

Presente

- | | |
|---|----|
| 1- MALTA NICOLA SINDACO | si |
| 2- LO TARTARO ANNA MARIA – ASSESSORE-VICE SINDACO | si |
| 3- NICASTRO TIZIANA – ASSESSORE | si |

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art.10, comma 2 della legge 21.11.2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", dispone che i Comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio;
- a norma del comma 1 del medesimo art.10 "Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari

valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia”;

- in particolare, l’art.1, comma 7, impone ai Comuni l’istituzione del suddetto catasto;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato istituito il catasto delle aree percorse dal fuoco, ai sensi dell’articolo 10 – comma 2° – della legge n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 32 del 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Aggiornamento catasto incendi delle aree percorse da fuoco - Anno 2013-2017”;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2023, con la quale si è proceduto all’aggiornamento per l’anno 2021;

VISTA la deliberazione della G.C. n. 35 del 25/03/2024, con la quale si è proceduto all’aggiornamento per l’anno 2022;

CONSIDERATO che necessita provvedere all’aggiornamento dell’istituto “catasto delle aree percorse dal fuoco”, per l’anno 2023;

PRESO ATTO che dal portale del Sistema Informatico della Montagna (S.I.M.) sono stati estrapolati i dati relativi alle rilevazioni delle aree percorse da incendi boschivi nell’anno 2023, utili per l’istituzione del catasto in oggetto nel territorio di competenza di questo Comune e che, qui allegati, si intendono facenti parte integranti e sostanziali del presente atto;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’aggiornamento del catasto Incendi con i nuovi dati in possesso dell’Amministrazione e all’istituzione dei relativi vincoli sulle nuove particelle interessate;

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo;
2. **DI PROCEDERE** all’aggiornamento del catasto incendi per l’anno 2023, ai sensi e per gli effetti della legge 353/2000, per l’adozione degli atti prevista dall’art.10, comma 2, della legge 353/2000 e ss.mm.ii. utilizzando i dati relativi al censimento dei soprassuoli già percorsi dal fuoco secondo i rilievi effettuati dal Corpo Forestale dello Stato e consultabili sul sito internet SIM-Sistema informativo della Montagna, allegati alla presente da sottoporre a procedura di pubblicazione con le modalità previste dall’art.10, comma 2, della legge 21/11/2000 n. 353 e successive modifiche ed integrazioni, per il loro inserimento definitivo nel catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco;
3. **DI ADOTTARE** l’allegato A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. **DI PRENDERE ATTO** che non ci sono aree percorse dal fuoco per l’anno 2023, come da allegato al presente atto;
5. **DI DISPORRE**, ai sensi di quanto prescritto dall’art.10, comma 2, della legge 353/2000 e successive modificazioni:
 - che gli elenchi provvisori costituenti l’aggiornamento del catasto dei predetti soprassuoli percorsi dal fuoco saranno pubblicati per n. 30 (trenta) giorni consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, durante i quali chiunque avrà facoltà di

prenderne visione negli orari d'ufficio;

- che nel suddetto periodo di pubblicazione e non oltre, potranno presentare osservazioni da parte degli interessati e/o degli Enti o organismi istituzionali competenti, le quali dovranno essere avanzate, per iscritto, al protocollo generale del Comune;
- che decorso il suddetto termine di n.30 (trenta) giorni di pubblicazione degli atti, il Comune valuterà le eventuali osservazioni presentate regolarmente e nei termini prescritti ed, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, approverà definitivamente l'aggiornamento del catasto degli incendi, sulle quali varranno i divieti e le prescrizioni previste per legge;

4. **DI TRASMETTERE** alla Prefettura di Catanzaro-Ufficio Territoriale del Governo e al Corpo Forestale dello Stato- Comando Stazione di San Vito sullo Ionio, copia del presente atto deliberativo.

5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

COMUNE DI OLIVADI

Provincia di Catanzaro

N. 60 Del 01.07.2024	Aggiornamento catasto incendi delle aree percorse dal fuoco- art. 10 comma 2 della legge 353/2000 – adozione degli elenchi delle aree percorse dal fuoco anno 2023 – periodo osservazioni.	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma I°, del D. Lgs. n. 267/2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Olivadi, 01.07.2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Ing. Elisabetta Ferraina

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to Dr. Mario Guarnaccia

f.to Nicola Malta

Relazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n° 267/2000 certifico che, copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on line, ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Guarnaccia

Il Sottoscritto certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio comunale è divenuta **ESECUTIVA** :

- dopo il decimo giorno dalla pubblicazione ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000;
- dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Mario Guarnaccia